**REGOLAMENTO**

**AZIONI DI SOSTEGNO AL PROCESSO DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016.**

 **PREMESSA**

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L352 del 24 dicembre 2013;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n 208 (legge di stabilità 2016), che all’art. 1, comma 821, dichiara il libero professionista soggetto giuridico equiparato alle Imprese, in quanto soggetto che esercita attività economica;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”;

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 Novembre 2016 concernente “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016”;

VISTA l’Ordinanza n. 9/2016 del Commissario Straordinario, che in considerazione dell’esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive, ha disciplinato non solo l’iter procedimentale per l’avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea, di cui all’art. 5, comma 2, lettera d), del D.L. n. 189/2016, ma anche i limiti massimi delle spese ammissibili al rimborso differenziandoli per tipologia di intervento;

PRESO ATTO che la Regione Lazio, per il tramite del Soggetto Attuatore ha attivato le procedure utili a realizzare le strutture temporanee unitarie, in cui ricollocare le attività commerciali di Amatrice, presso la c.d. “Area Cotral” e la c.d. “Area Triangolo”;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 37 del 13 aprile 2017 che approva l’elenco dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività di ristorazione nell’Area “Food”;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta Comunale di Amatrice n. 43 del 24 aprile 2017 che, a rettifica della precedente Deliberazione G.C. n. 17/2017, approva l’elenco completo dei soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività nell’Area n.7 (c.d. Area “Cotral”) e nell’Area n. 9 (c.d. Area “Triangolo”);

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 06/07/2017, a rettifica del precedente Decreto n. 13 del 19/05/2017, relativo all’assegnazione degli spazi ai soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività produttive presso le Aree “Cotral”e “Triangolo”;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 06/07/2017 relativo all’assegnazione degli spazi ai soggetti legittimati a delocalizzare in via temporanea le proprie attività di ristorazione nell’Area Food;

RILEVATO che ad oggi, a seguito dell’avanzato stato di adozione dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea delle attività con la quantificazione del rimborso della spesa ritenuta ammissibile da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione del Lazio, emerge la difficoltà, da parte degli stessi operatori economici, di documentare adeguatamente la dotazione originaria di attrezzature ed impianti dei locali, secondo le modalità dettate dal Commissario Straordinario con la propria Ordinanza del 14 dicembre 2016, n. 9, in quanto a seguito della distruzione totale delle strutture dove erano ubicate dette attività, le attrezzature, gli elementi di arredo e gli impianti sono stati sepolti dai detriti dovuti ai crolli;

DATO ATTO che la Camera di Commercio di Roma, in sinergia con la Regione Lazio, ha inteso concorrere con un contributo straordinario di un milione di euro per il riavvio delle attività economico-produttive nelle zone colpite dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016 e che la Regione Lazio, con Determinazione G08006 del 7 giugno 2017, ha impegnato la somma di € 1.000.000,00 (*euro unmilione/00*) in favore del Comune di Amatrice sul capitolo di spesa n. B22111 del Bilancio regionale anno 2017, Esercizio finanziario anno 2017;

VISTA la Deliberazione della Regione Lazio 13 giugno 2017, n.316, concernente: “Azioni di sostegno al processo di delocalizzazione temporanea delle attività economico-produttive nel Comune di Amatrice a seguito degli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016. Modifica della D.G.R. n.95 del 7 marzo 2017. Protocollo d’Intesa sottoscritto tra la Regione Lazio e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato di Roma: art. 5.”;

CONSIDERATO che con successivo atto del 4 luglio 2017 la Giunta Regionale del Lazio ha revocato la precedente sua Deliberazione n. 316/2017 ed ha stabilito che la somma pari ad € 1.000.000,00, messa a disposizione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, è così destinata:

1. € 500.000,00 per l’integrazione (nel prosieguo, **contributo integrativo**), nella misura massima del 20% del rimborso ritenuto ammissibile con Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, per le sole voci di spesa riferite all’acquisto di macchinari, attrezzature e impianti [ex Ordinanza 14 dicembre 2016 n. 9 art.8 comma 3) lettera a) e ss.mm.ii. del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016] ad esclusione delle spese di ripristino scorte, spese tecniche ed impianti elettrici, secondo i seguenti criteri:

a)  il Comune di Amatrice procederà all’erogazione del contributo integrativo ai soggetti beneficiari che ne manifesteranno l’interesse secondo tempi e modalità stabilite dallo stesso, in coerenza con le diposizioni previste dall’Ordinanza n. 9/2016;

 b) il calcolo dell’ammontare del contributo sarà effettuato sulla base dell’importo ritenuto ammissibile, desumibile dalla relazione tecnica parte integrante dei Decreti dirigenziali di autorizzazione alla delocalizzazione temporanea, emanati dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio di Rieti;

2. € 500.000,00 per l’erogazione di un **contributo di solidarietà** finalizzati all’acquisto di beni, attrezzature ed impianti ritenuti indispensabili e necessari all’avvio delle attività dei soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie che abbiano difficoltà a riavviare la propria attività sulla base del contributo concesso dall’Ufficio Speciale della Ricostruzione del Lazio, secondo i seguenti criteri:

a) il contributo andrà calcolato in relazione ad un parametro definito sulla base della categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all’interno delle strutture unitarie, così come individuato dal Comune di Amatrice con le Associazioni di categoria e dei commercianti;

b) dal suddetto contributo andrà decurtato l’eventuale ammontare degli importi erogati agli operatori economici ai sensi dell’Ordinanza n.9/2016 da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20%) di cui al punto 1 del presente dispositivo, nonché di altri contributi pubblici e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità;

c) un tetto massimo di contributo concedibile ad ogni singolo richiedente sarà stabilito dal Comune di Amatrice, al fine di ampliare il più possibile la platea dei beneficiari e contestualmente permettere di superare le maggiori difficoltà per l’acquisto della dotazione strumentale minima connessa al riavvio delle attività all’interno delle strutture unitarie;

 PRESO ATTO di quanto emerso nell’incontro del 28 giugno 2017 presso il Comune di Amatrice alla presenza della struttura regionale, delle associazioni di categoria e dei cittadini, in cui è stata condivisa un’ipotesi di massima di criteri e modalità di concessione di un contributo a sostegno delle attività che abbiano difficoltà a riavviare la propria attività sulla base del contributo concedibile ai sensi dell’Ordinanza n. 9/2016 ed è stata inoltre condivisa l’esigenza di agevolare le suddette attività economiche, anche attraverso una modalità diversa e aggiuntiva di erogazioni di contributi nell’ambito delle concessioni delle risorse messe a disposizione dalla C.C.I.A.A di Roma;

 PRESO ATTO dei parametri medi di costo al mq, definiti sulla base della categoria merceologica, individuati dalle associazioni di categoria e pervenuti al Comune di Amatrice in data 13 luglio 2017 ed acquisiti al protocollo dell’Ente con il n. 16569;

 CONSIDERATO necessario mettere in atto ogni azione volta alla repentina riapertura delle attività economiche, al fine di un immediato ripristino degli insediamenti produttivi presenti, prima del sisma, nel territorio del Comune di Amatrice.

**ART. 1**

Il presente Regolamento disciplina l’erogazione del **contributo integrativo** di cui alla somma messa a disposizione dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, in virtù del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione Lazio il 20 marzo 2017, secondo le modalità stabilite con atto della Giunta della Regione Lazio del 4 luglio 2017 nonché l’erogazione del **contributo di solidarietà** finanziato in parte con la somma messa a disposizione dalla Camera di Commercio sopra citata ed in parte con fondi comunali di cui al conto 5050 denominato “amamatriceamala”.

I soggetti beneficiari sono le ‘Imprese’, così come definite dall’art.1 del Reg. (UE) n. 651/2014, che considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica, legittimate a delocalizzare la propria attività, in via temporanea, nelle aree del Comune di Amatrice denominate “Food”, “Cotral” e “Triangolo”.

**ART. 2**

Il **contributo integrativo,** di cui al precedente punto 1 delle premesse, pari al 20% dell’importo ammesso - con riferimento alla voce di spesa “beni strumentali e impianti” - nel Decreto di concessione dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione, verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda (**allegato A**) da parte del soggetto beneficiario. Entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte del Comune, l’impresa dovrà produrre copia conforme delle fatture quietanzate, validate dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, riferite ai beni ammessi a contributo,a pena di revoca dello stesso.

**ART. 3**

Il **contributo di solidarietà** di cui al precedente punto 2 delle premesse verrà erogato, a seguito di presentazione di domanda (**allegato A**), ai soggetti legittimati alla delocalizzazione nelle strutture unitarie, fermi restando i criteri stabiliti con atto della Giunta Regionale del Lazio del 4 luglio 2017, come segue:

1. il contributo spettante sarà calcolato secondo la tabella parametrica (**allegato B**), in base alla categoria merceologica e con riferimento ai metri quadrati che ciascuna attività avrà a disposizione all’interno delle strutture unitarie. Il contributo così calcolato sarà decurtato dell’eventuale ammontare degli importi erogabili agli operatori economici ai sensi dell’Ordinanza n. 9/2016 (con esclusivo riferimento alla voce di spesa”beni strumentali e impianti”) da parte dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione (80% dei contributi concedibili), dal Comune di Amatrice (contributo integrativo del 20%) di cui al punto 1 delle premesse, nonché di altri contributi pubblici, rimborsi assicurativi, e delle eventuali donazioni private ricevute per le stesse finalità. Il contributo è riconosciuto al netto dell’IVA, per un importo massimo erogabile pari a euro 60.000,00;
2. per quelle attività che hanno al loro interno dei laboratori per la preparazione di alimenti, il parametro da prendere a base per il calcolo dei soli mq destinati a laboratorio è pari ad euro 1.000,00 a mq;
3. i distributori automatici che erogano prodotti di qualsiasi tipo senza vincolo di orario sono esclusi dal computo della decurtazione di cui sopra;
4. per le attività di ristorazione della cd. “Area Food” il costo euro/mq è stato definito tenendo conto della avvenuta realizzazione da parte del Gruppo RCS (attraverso il Comitato “*Un aiuto subito terremoto centro Italia 6.0*”) degli allestimenti interni e di “cucina” di cui alla Convezione approvata con Delibera di Giunta comunale n. 1021 del 10/11/2016. Pertanto dal computo della decurtazione di cui alla precedente lettera *a)* non si terrà conto del valore di tali allestimenti.

Il contributo di solidarietà verrà erogato dal Comune dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto beneficiario; entro 45 giorni dalla avvenuta erogazione del contributo da parte del Comune, l’impresa dovrà produrre l’originale delle fatture quietanzate e copia delle ricevute bancarie di transazione di pagamento riferite all’acquisto dei beni strumentali utili all’avvio dell’attività, a pena di revoca del contributo;

L’Amministrazione si riserva la possibilità di revocare totalmente o parzialmente il contributo di solidarietà in oggetto in caso di emanazione di successivi Decreti regionali e/o integrazione degli stessi.

**ART. 4**

I soggetti beneficiari dovranno impegnarsi, per almeno tre anni dalla data di erogazione del contributo, a pena di revoca delle agevolazioni concesse:

* a mantenere operativa nell’ambito del territorio del Comune di Amatrice, l’attività per la quale sono state concesse le agevolazioni di cui al presente regolamento;
* a non distogliere da tale attività i beni oggetto del contributo.

I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di comunicare entro 15 giorni dal loro verificarsi, ogni variazione che dovesse intervenire in ordine alle dichiarazioni rese.

**ART. 5**

Al fine del rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 ‘*De Minimis*’ i soggetti beneficiari devono:

* non operare nei Settori Esclusi o soggetti a restrizione dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti d’importanza minore (“*de minimis*”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
* essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
* non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà così come individuata nel Regolamento (UE) n. 651/2014;
* aver restituito agevolazioni pubbliche, a qualsiasi titolo godute, per le quali è stata disposta la restituzione;
* rispettare i limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di “*De Minimis*”.

Ciascuna impresa può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di euro 200.000,00 tenuto conto di eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute dall’impresa a titolo di “*de minimis*” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti.

Il limite di euro 200.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all’impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento *De Minimis*. Al riguardo, ai sensi del predetto regolamento *de minimis*, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

* 1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
	2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
	3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
	4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel modulo di istanza di cui all’allegato A, l’impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di “*de minimis*” e in termini di “impresa unica” alla data di presentazione dell’istanza, nel periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai “*dichiarazioni de minimis*”. L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.

**ART. 5 bis**

Al fine del rispetto del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*De Minimis*” nel settore agricolo, i soggetti beneficiari devono:

* essere imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli;
* essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
* non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà così come individuata nel Regolamento (UE) n. 651/2014;
* aver restituito agevolazioni pubbliche, a qualsiasi titolo godute, per le quali è stata disposta la restituzione;
* rispettare i limiti e requisiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di “*De Minimis*”.

La disciplina “*De minimis*” di cui al Reg. 1408/2013 non si applica:

* agli aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
* agli aiuti a favore di attività connesse all’esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
* agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione;
* agli aiuti “non trasparenti” (art. 4, Reg. 1408/2013).

L’importo massimo complessivo degli aiuti *de minimis* che possono essere concessi a una “impresa unica” che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare € 15.000,00 nell’arco di tre esercizi finanziari per le attività rientranti nel settore della produzione agricola.

Ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 15.000,00 devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell’aiuto de *minimis* o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.

Il limite di euro 15.000,00 sopra richiamato deve essere riferito all’impresa istante, tenuto conto delle relazioni che intercorrono tra questa e altre imprese e che qualificano la cosiddetta “impresa unica” di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento 1408/2013. Al riguardo, ai sensi del predetto regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

1. un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
2. un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
3. un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
4. un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate una “impresa unica”.

Nel modulo di istanza di cui all’allegato C, l’impresa richiedente deve indicare gli importi delle eventuali agevolazioni già ottenute a titolo di “*de minimis*” e in termini di “impresa unica” alla data di presentazione dell’istanza, nel periodo temporale di riferimento.

A tali fini, l’esercizio finanziario dovrà coincidere con quello di riferimento dell’impresa, così come indicato dalla stessa impresa nel modulo di istanza, nell’ambito dell’apposita sezione relativa ai “*dichiarazioni de minimis*”. L’esercizio finanziario corrisponde, dunque, al periodo contabile di riferimento dell’impresa, che, per talune attività, può non coincidere con l’anno solare.

**ART. 5 ter**

Nel caso specifico in cui l’impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 del Reg. 1407/2013/UE e art. 3 del Reg 1408/2013/UE) tutti gli aiuti “*de minimis*” accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati. In questo caso la tabella contenuta nei moduli di domanda (allegati A e C) andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall’impresa/dalle imprese oggetto di acquisizione o fusione.

**ART. 6**

1. La struttura comunale competente cura il monitoraggio ed il controllo delle istanze e delle dichiarazioni rilasciate dai beneficiari e può chiedere agli interessati chiarimenti ed integrazioni documentali.
2. Il Comune di Amatrice, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva il diritto di disporre in qualsiasi momento verifiche, anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, in relazione ai contributi concessi ed eventualmente erogati, per accertare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Regolamento per la concessione dei sussidi finanziari, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni, presentate dai beneficiari.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, salvo le conseguenze penali previste per legge, il beneficiario decade dal contributo assegnato ed è tenuto a restituire ogni somma percepita.

**ART. 7**

Sono a carico del Responsabile della struttura comunale competente per materia gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza ed informazione.

**ART. 8**

L’Unità organizzativa Responsabile del procedimento in oggetto è il Settore I – “Affari generali” che, tra l’altro, dovrà provvedere alla trasmissione dei dati concernenti la concessione dei contributi in “*de minimis*”, di cui al presente regolamento, alla/e competente/i Direzione/i della Regione Lazio al fine del loro inserimento nel Registro regionale degli aiuti “*de minimis*”.